

Comune di Invorio (Novara)

Statuto Unione di Comuni "Valle dell'Agogna".

Regione Piemonte
Provincia di Novara
Unione di Comuni "Valle dell'Agogna"

Statuto

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Natura giuridica dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Unione di Comuni è l'ente locale costituito da due o più Comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Ogni Comune può far parte di una sola unione di Comuni. Le unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli Comuni.
3. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'Unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'Unione è approvato dai consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal Consiglio dell'Unione.

Art. 2 - Costituzione

1. I Comuni di Bolzano Novarese ed Invorio costituiscono, in attuazione dell'art. 32 del TUEL, l'Unione di Comuni denominata "Valle dell'Agogna", di seguito indicata solo come Unione.
2. Il presente statuto, approvato dai rispettivi Consigli comunali di Invorio e Bolzano Novarese, con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua: gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata e le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono; l'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla procedura di cui all'art. 7 comma 1 e comma 2.

Art. 3 - Finalità

1. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta diffusa ed omogenea di servizi per le popolazioni interessate.
2. L'Unione di Comuni, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie locali, della normativa sulle Autonomie locali e sulle gestioni associate obbligatorie, nonché del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo socio economico delle comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica.
3. L'Unione di Comuni, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione Piemonte, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5. L'ambito territoriale dell'Unione per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, è coerente con il limite demografico minimo indicato dall'art. 1, comma 107, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragioni di particolari condizioni territoriali individuate dalla Regione.

Art. 4 - Obiettivi prioritari

1. Nell'ottica di garantire una adeguata governance locale, sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- a) promuovere lo sviluppo socio-economico integrato dei territori dei Comuni facenti parte dell'Unione, favorendo la partecipazione economica, dei soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di strutture e attività di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
- b) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
- c) armonizzare l'esercizio delle funzioni comunali e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
- d) gestire ed ampliare le funzioni e i servizi rispetto a quelli precedentemente erogati dai singoli Comuni, favorendone l'efficienza, l'efficacia e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- e) promuovere il patrimonio dei centri storici e delle tradizioni economico-culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle peculiarità dei territori ricompresi nell'Unione;
- f) mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe;

Art. 5 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.

2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Art 6 - Sede, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Unione è situata presso il municipio del Comune di Invorio, in piazza Vittorio Veneto n° 2; i suoi uffici possono essere situati anche in località diverse, purché ricompresi nell'ambito territoriale dell'Unione.

2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, approvati dal Consiglio; la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 7 – Adesione e Recesso

1. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

2. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine il Consiglio dell'Unione approvi la modifica dello Statuto includendo il nuovo Comune.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno e ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Dal medesimo termine, ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto.
4. In caso di recesso da parte di uno o più dei Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e demandati all'Unione, è devoluta, con deliberazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all'Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/dei Comune/i recedente/i.
5. Con apposito accordo/regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente statuto, vengono definiti, in particolare: gli effetti sui rapporti giuridici in essere, quelli relativi al patrimonio dell'Unione, alle modalità di retrocessione dalle funzioni, dai servizi e dalle attività riferibili al Comune recedente.
6. Il Comune recedente rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le prestazioni da questa eseguite o in corso di esecuzione in attuazione di provvedimenti che impegnano l'Unione a valere sull'esercizio finanziario dell'anno in cui è stato deliberato il recesso.
7. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione; a tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi. Sono fatte salve diverse pattuizioni tra l'Unione e il Comune recedente.
8. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione o suo delegato, dal Vice Presidente dell'Unione o da un suo delegato e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo o, in mancanza, nominato dal Presidente del Tribunale di Novara su istanza del Presidente dell'Unione o del Sindaco del Comune interessato.
9. I commi da 3 a 8 si applicano solo nell'ipotesi di Unione composta da almeno 3 Comuni. Se l'Unione è composta da 2 Comuni non è consentita al singolo Comune la facoltà di recesso prima della scadenza naturale dell'Unione.

Art. 8 – Durata e Scioglimento

1. L'Unione ha durata di 10 anni a decorrere dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione, fermo restando che in caso di scioglimento le funzioni fondamentali individuate dalla legge statale dovranno essere comunque svolte in forma associata nelle forme previste dalla legge da parte dei Comuni interessati.
3. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.
4. L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione ed adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, e cioè con i 2/3 dei Consiglieri assegnati, comunque non prima di un periodo pari ad anni dieci. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni partecipanti e della deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
5. L'Unione è sciolta, inoltre, quando la maggioranza dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo comma 4 dell'art. 13.

6. In caso di scioglimento il personale comandato, distaccato e trasferito con qualsiasi forma all'Unione da parte dei singoli Comuni, rientra nella dotazione organica dei Comuni di provenienza.
7. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti dello scioglimento relativi al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, in modo da garantire, ai sensi dell'art. 4 lett. g) della L.R. 11/2012, la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 9 - Funzioni

1. I Comuni conferiscono all'Unione la gestione delle funzioni fondamentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i. Inoltre, può essere conferito all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo propri o ad essi delegati, ulteriore rispetto alle funzioni sottoelencate.
2. È attribuito all'Unione l'esercizio delle funzioni fondamentali obbligatorie di seguito elencate:
 - a. organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c. catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d. la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - e. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f. l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h. edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i. polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - j. i servizi in materia statistica.
3. Oltre alle funzioni fondamentali di cui al comma 2, il Consiglio dell'Unione, con specifica delibera potrà decidere di avviare la gestione di ulteriori funzioni e/o servizi.
4. La piena operatività in capo all'Unione delle funzioni e dei servizi di cui al comma 2 è disposto con deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta da tutti i Comuni partecipanti e recepita dal Consiglio dell'Unione. La deliberazione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali connesse alle funzioni trasferite all'Unione.
5. La decorrenza della gestione associata comporta la titolarità in capo all'Unione di tutte le attività tecnico-amministrative occorrenti alla gestione delle funzioni; all'Unione competono direttamente le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
6. Con la decorrenza della gestione associata, i Comuni cedono all'Unione altresì la relativa potestà regolamentare e, pertanto, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'adozione dei regolamenti di funzione da parte dell'Unione determina l'inefficacia delle normative comunali nelle rispettive materie.

Art. 10 - Ulteriori conferimenti di competenze

1. Ulteriori conferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali

soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

2. A seguito del conferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione.

3. Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 8 dell'art. 7.

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO I - Organi dell'Unione

Art. 11 - Organi

1. Sono organi dell'Unione:

- a. il Presidente
- b. la Giunta
- c. il Consiglio.

Art. 12 - Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I Titolo III – Capo IV del Testo Unico.

3. Ai componenti gli organi di governo dell'Unione non possono essere attribuiti indennità, gettoni o emolumenti a qualsiasi titolo. Spettano ad essi unicamente il rimborso delle spese di viaggio per lo svolgimento delle attività e il rimborso delle spese nel caso di missione sostenuta per conto dell'Unione.

CAPO II – Consiglio dell'Unione

Art. 13 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.

2. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da 22 Consiglieri, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni Comune.

3. Ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza adottando modalità di voto che permettano la rappresentanza delle minoranze. Al fine di assicurare la rappresentanza di ogni Comune viene definito quanto segue:

- a. Al Comune di Invorio spetta l'elezione di n° 12 Consiglieri.
- b. Al Comune Bolzano Novarese spetta l'elezione di n° 10 Consiglieri.

4. La nomina dei Consiglieri è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione; successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale dopo le elezioni o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente per esprimere i propri rappresentanti.

5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

6. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla nomina dell'ultimo componente dell'Unione ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

7. Le sedute sono valide quando sono presenti il 50% più uno dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

8. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.

9. Nel regolamento di cui al comma 8 possono essere previste eventuali turnazioni in accordo tra i Comuni per l'individuazione di un numero diverso dei componenti del Consiglio dell'Unione fermo restando quanto previsto al comma 2.

Art. 14 - Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 120 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.

4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

5. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un suo componente eletto dallo stesso Consiglio.

Art. 15 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione.

2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 16 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle disposizioni di cui all'art. 13, si procede all'elezione di un nuovo Consigliere.

5. Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisca, in seno al proprio Consiglio comunale, in Gruppo consiliare diverso da quello originario, può essere revocato dallo stesso Consiglio comunale.

CAPO III - Presidente - Vice presidente - Giunta dell'Unione

Art. 17 - Elezione del Presidente

1. Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco o Consigliere più anziano per età, il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.
2. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del suo mandato di Sindaco ed in ogni caso sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione del successore.
3. In caso di decadenza del Presidente si procede ai sensi del comma 1 entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento decadenziale.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati. È componente del Consiglio dell'Unione. Il Presidente al termine del mandato continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 19 - Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell'Unione

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, escluso il Presidente, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e del Consiglio; ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Art. 20 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è uno dei Sindaci dei Comuni, che non esprimono il Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 21 – Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da 3 Assessori scelti tra i componenti degli esecutivi dei Comuni associati.
2. Il Vice Presidente e gli Assessori sono nominati dal Presidente dell'Unione. Due di essi devono essere espressione del Comune di Inverio.
3. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile.

4. La Giunta decade nel caso di dimissioni di 2/3 dei suoi componenti. Le dimissioni devono essere rassegnate al consiglio dell'Unione per iscritto.
5. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 22 – Competenze della Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di coadiuvarlo in specifiche materie di competenza dell'ente e di rapportarsi a tal fine con gli organi dell'Unione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione. Inoltre ha la facoltà di conferire ai consiglieri particolari incarichi.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Presidente.

Art. 23 - Dimissioni e revoca della carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, dandone motivata comunicazione al Consiglio secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 21.

Art. 24 - Conferenza dei Sindaci

1. È costituita la Conferenza dei Sindaci come organo dell'Unione.
2. La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti in rappresentanza degli Enti associati ed è presieduta da un Presidente eletto dalla Conferenza.
3. La stessa può essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni associati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.
4. La Conferenza dei Sindaci stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni comunali.
5. Ad essa, oltre a quanto previsto dalle leggi, possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze. Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento.
6. I commi da 1 a 5 si applicano solo se l'Unione è composta da almeno 3 Comuni.

Art. 25 – Commissioni consultive

1. Con deliberazione del Consiglio possono essere istituite apposite Commissioni consiliari consultive, definendone altresì la relativa competenza e le modalità di funzionamento.
2. Alle Commissioni consiliari consultive sono sottoposti gli argomenti rientranti nelle materie di competenza sottoposte al Consiglio dell'Unione. Le Commissioni esprimono un parere non vincolante.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 26 - Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell'interesse pubblico generale nonché dei bisogni della comunità amministrata e dell'utenza, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento delle funzioni assolute e di trasparenza dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione dell'Unione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione del proprio operato.
3. L'ordinamento degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.
4. L'Unione utilizza uffici presso la sede e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27.

Art. 27 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. L'Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico-amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.
3. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti del comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai CCNL, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale in vigore.
4. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 28 - Principi di collaborazione e partecipazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria organizzazione e per l'organizzazione dei Comuni.
2. Il modello di organizzazione dell'Unione mediante coinvolgimento e riorganizzazione degli uffici comunali è subordinato all'approvazione di un regolamento attuativo.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali e ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
4. L'Unione favorisce la partecipazione della popolazione residente alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative. Le forme della partecipazione sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio. I regolamenti dell'Unione comportano l'inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili.
5. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo alle attività e ai servizi gestiti, lo strumento della Carta dei Servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art. 29 - Segretario – Responsabili di servizio

1. Il Presidente dell'Unione, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 32 del Tuel, come integrato dal comma 105 della legge n. 56/2014, si avvale del Segretario di un Comune facente parte della stessa Unione.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei dirigenti o dei funzionari e ne coordina l'attività. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i dirigenti o i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento. Esercita inoltre ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.
4. Ai responsabili dei servizi compete, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano

l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 30 - Finanza e fiscalità dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, lasciando la titolarità dei tributi, delle tariffe e dei contributi ai Comuni, per cui spetta ad essi ogni decisione su tali voci, a partire dalla deliberazione degli eventuali aumenti.
3. L'Unione può avere un proprio demanio e patrimonio che dovrà essere dettagliatamente inventariato secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.
4. I beni patrimoniali dei singoli enti aderenti restano di proprietà esclusiva degli stessi.
5. L'Unione può essere consegnataria di beni di proprietà degli Enti aderenti per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza. Per tali beni gli enti proprietari demandano all'Unione gli oneri di manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di recesso o scioglimento i predetti beni ritornano nella piena disponibilità dei Comuni proprietari.
6. I trasferimenti ordinari dei Comuni sono definiti in ragione del numero di residenti, delle entrate correnti riferite agli ultimi 3 consuntivi (conti del bilancio), all'imposizione fiscale e ai servizi resi all'utenza.
7. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefinite d'intesa con i Comuni dell'Unione.
8. Il trasferimento di funzioni e servizi all'unione, da parte dei Comuni, deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Art. 31 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, funzioni, servizi e singoli interventi.

Art. 32 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 33 - Revisione economica e finanziaria

1. Ai sensi di legge, l'Unione si dota di un organo di revisione economica e finanziaria che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni partecipanti.

Art. 34 - Principi generali del controllo interno

1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

- a. verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
- b. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c. garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

Art. 35 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. Le proposte di modifica del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 36 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.
2. Il Servizio di tesoreria dell'Unione, fino all'affidamento da parte dell'Unione è svolto dal servizio di tesoreria del Comune di Bolzano Novarese.
3. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I – Norme Transitorie

Art. 37 - Atti regolamentari

1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, delle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari e in assenza di specifica previsione nell'Atto costitutivo, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 38 - Fondo Spese

1. Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata dal numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l'anno 2014. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale e regionale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.

CAPO II – Norme Finali

Art. 39 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione in materia.
2. In caso residuo conflitti tra disposizioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall'Unione.

Art. 40 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.
2. Copia dell'Atto costitutivo dell'Unione e del presente Statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell'Albo dei Comuni partecipanti all'Unione e dell'Unione e inviati al Ministero dell'Interno ed all'ANCI.